

centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo egli residente in Roma alla Via Piero Gherardi n. 50; b) l'istante è legittimato ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 268 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC avv. Massimo Magliocchetti, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo sufficientemente esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti), illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e indica le cause dell'indebitamento e l'eventuale diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e) appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore al medesimo OCC tant'è che, al netto delle spese necessarie per i propri bisogni, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da beni immobili ovvero da poste attive per definizione non prontamente liquidabili;

rilevato che il debitore, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla spesa mensile media di nucleo familiare omogeneo, mette a disposizione i propri beni immobili e “una provvista liquida complessiva di euro 7.200, da versarsi in n. 36 rate mensili da €. 200, pari ad 1/5 dello stipendio”; considerato altresì che le “cession[i] del quinto” sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura; ed invero, attesa la natura concorsuale delle procedure previste dalla L. n. 3/12, appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie, con la conseguenza che il principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura elaborato dalla giurisprudenza di



legittimità con riguardo all'art. 42 l.f. opera quindi anche nella procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter L. n. 3/12; e tale principio con tutta evidenza può dirsi operante anche nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato (cfr. Tribunale Verona 20/9/2022); rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore;

ritenuto infine che appare opportuno nominare il liquidatore scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

P.Q.M.

letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore **MOGILNICKI CLAUDIO** (C.F. MGLCLD86L08A390Y), nato a Arezzo l'8/7/1986 e residente in Roma alla Via Piero Gherardi n. 50;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Bordo;

NOMINA

liquidatore l'OCC avv. Angela Sapio;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n. 14/19;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/3/2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

